Marco prejudicial — Impuesto sobre sociedades (IS) — Directiva 2090/1/CE — Mercado comunitario del IS — derecho — Sanciones — Normativa nacional que prevén una sanción administrativa y una sanción penal del IS — Principio de prohibición de la doble imposición — Principio de ne bis in idem — Principio de proporcionalidad — Artículo 6 del Tratado de la Unión Europea — Artículos 49 y 54 del Convenio de Aplicación de Schengen — Artículo 4, párrafo 1 — Limitación apropiada al principio del ne bis in idem — Pesaggiorio

Nella causa C-524/15,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, dal Tribunale di Bergamo (Italia), con ordinanza del 16 settembre 2015, pervenuta in cancelleria il 7 ottobre 2015, nel procedimento penale a carico di

Luca Menci,

con l'intervento di:

Presidente della Repubblica,

LA CORTE (Grande Sezione),

composta da K. Lenaerts, presidente, A. Tizzano, vicepresidente, R. Silva de Lapuerta, M. Ilešič, T. von Danwitz (relatore), E. Juhász, A. Ó Caoimh, C. Toader, D. Šváby, C.G. Fernlund, J.L. Da Cruz Vilaça, G. Arestis, A. Borg Barthet, J. Malenovský, F. Biltgen, K. Jürimäe, C. Lycourgos e E. Regan, giudici,

avvocato generale: P. Cruz Villalón,

cancelliere: V. Giustinelli (Francia), successivamente R. Schiano, amministratore,

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all'udienza dell'8 settembre 2016,

considerate le osservazioni presentate:

per L. Menci, dal Prof. M. Bellacosa e F. Dinuzzi, avvocati;

per il governo italiano, da G. Palmieri, in qualità di agente, assistita da G. Gallucci, avvocato dello Stato;

per il governo ceco, da M. Smolek e J. Vláčil, in qualità di agenti;

per il governo tedesco, da T. Henze e J. Möller, in qualità di agenti;

per l'Irlanda, inizialmente da E. Creedon, successivamente da M. Browne, G. Hodge e A. Joyce, in qualità di agenti, assistiti da D. Fennelly, BL;

per il governo francese, da D. Colas, G. de Bergues, F.-X. Bréchot, S. Ghazanfari e E. Mondanges, in qualità di agenti;

per il governo dei Paesi Bassi, da M.K. Bulterman e J. Langer, in qualità di agenti;

per il governo polacco, da B. Majczyna, in qualità di agente;

per la Commissione europea, da M. Kimmel, M. Civoiano-Hemery e F. Tomat, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 12 settembre 2017,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull'interpretazione dell'articolo 50 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea («la Carta»), dell'articolo 4, paragrafo 1, del protocollo n. 7 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (»la Convenzione CEDU»).

Tale domanda è stata presentata nell'ambito di un procedimento penale a carico del sig. Luca Menci relativo a una sanzione di natura penale per reato di frode fiscale.

Contesto normativo

2 [illegible]

3 L'articolo 4 del protocollo n. 7 alla CEDU, intitolato «Diritto di non essere giudicato o punito due volte», così dispone:

«1. Nessuno può essere perseguito o condannato penalmente dalla giurisdizione dello stesso Stato per un reato per il quale è già stato definitivamente assolto o condannato in seguito a sentenze definitive di uno stesso Stato del procedura penale di tale Stato.

2. Le disposizioni del precedente paragrafo non impediscono la riapertura del processo, conformemente alla legge ed alla procedura penale dello Stato interessato, se fatti sopravvenuti o nuovi rivelatori o un vizio fondamentale del precedente processo possono influire sulla sentenza intervenuta.

3. Non è ammessa alcuna deroga al presente articolo ai sensi dell'articolo 15 della Convenzione».

Diritto dell'Unione

4 L'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU 2006, L 347, pag. 1), dispone in sostanza quanto segue:

Si sensi dell'articolo 273 di tale direttiva:

«Gli Stati membri possono introdurre ed riscuotere tutte quelle ulteriori imposte, sovrapposte, accise e dazi indiretti, purché tali imposte, accise e dazi non siano di natura tale da ostacolare la circolazione dei beni all'interno della Comunità, o comportino, per quanto riguarda la cessione di beni, controlli tali che, se applicati da un Stato membro, ostacolino la cessione di beni tra Stati membri nel corso di un'operazione commerciale».

Diritto italiano

[illegible]

Contesto normativo

[illegible]

Diritto italiano

[illegible]

Sentenza